

Bruxelles, 15.3.2019
COM(2019) 141 final

2019/0082 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto, del regolamento interno di un collegio, della procedura di mediazione e del codice di condotta per gli arbitri

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico in riferimento alla prevista adozione del regolamento interno del comitato misto, del regolamento interno di un collegio, della procedura di mediazione e del codice di condotta per gli arbitri.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico

Gli obiettivi dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (di seguito "l'accordo") sono la liberalizzazione e l'agevolazione degli scambi e degli investimenti, nonché la promozione di un vincolo economico più stretto tra le parti.

L'accordo è stato concluso dal Consiglio dell'Unione europea il 20 dicembre 2018 a seguito dell'approvazione accordata dal Parlamento europeo il 12 dicembre 2018. L'accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 2019.

2.2. Comitato misto

L'articolo 22.1, paragrafo 1, dell'accordo istituisce un comitato misto composto da rappresentanti di entrambe le parti. L'articolo 22.1, paragrafo 4, prevede che, per garantire il funzionamento corretto ed efficace dell'accordo, il comitato misto:

- a) adotti il proprio regolamento interno nel corso della sua prima riunione; e
- b) adotti il regolamento interno di un collegio e il codice di condotta per gli arbitri di cui all'articolo 21.30, nonché la procedura di mediazione di cui all'articolo 21.6, paragrafo 2, nel corso della sua prima riunione.

Tutte le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono prese per consenso.

2.3. L'atto previsto del comitato misto

Nel corso della sua prima riunione, il comitato misto sarà chiamato ad adottare il proprio regolamento interno, il regolamento interno di un collegio, la procedura di mediazione e il codice di condotta per gli arbitri (di seguito "l'atto previsto").

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

La presente proposta di decisione del Consiglio stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto, del regolamento interno di un collegio, della procedura di mediazione e del codice di condotta per gli arbitri.

Le parti dell'accordo hanno approvato i progetti dei rispettivi documenti. Fatte salve le procedure decisionali dell'UE, tali documenti dovrebbero essere adottati nel corso della prima riunione del comitato misto che, in conformità all'articolo 22.1, paragrafo 2, si deve tenere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo, ossia al più tardi entro maggio 2019.

I contenuti del regolamento interno del comitato misto, del regolamento interno di un collegio, della procedura di mediazione e del codice di condotta per gli arbitri acclusi alla

presente proposta sono molto simili a quelli dei documenti adottati dai comitati misti istituiti da altri accordi di partenariato economico o da altri accordi commerciali.

L'adozione di questi documenti è essenziale per rendere operative le disposizioni dell'accordo e, più in particolare, per attuare le disposizioni del capo 21 (Risoluzione delle controversie) e del capo 22 (Disposizioni istituzionali).

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale, ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"¹.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico.

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale in conformità all'articolo 22.2 dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

¹ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto, del regolamento interno di un collegio, della procedura di mediazione e del codice di condotta per gli arbitri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3 e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (di seguito "l'accordo") è stato approvato a nome dell'Unione il 20 dicembre 2018.
- (2) A norma dell'articolo 22.1, paragrafo 4, lettere e) ed f), dell'accordo, nel corso della sua prima riunione il comitato misto è chiamato ad adottare il proprio regolamento interno, il regolamento interno di un collegio e il codice di condotta per gli arbitri di cui all'articolo 21.30, nonché la procedura di mediazione di cui all'articolo 21.6, paragrafo 2, dell'accordo.
- (3) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto, poiché la prevista decisione del comitato misto vincolerà l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel corso della prima riunione del comitato misto istituito a norma dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico riguardo al proprio regolamento interno, al regolamento interno di un collegio, al codice di condotta per gli arbitri e alla procedura di mediazione, deve basarsi sul progetto di decisione del comitato misto, compresi gli allegati, accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*